MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PER IL SETTORE FERROVIARIO

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 23 giugno 2021, non più in vigore dal 25 luglio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-agricoltura-e-per-il-settore-ferroviario/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it